

CITTA' DI FINALE LIGURE

(Provincia di Savona)

Via Pertica, 29 – Cod. Fisc. e P. I.V.A. 00318330099

AREA 4 – UFFICIO TECNICO URBANISTICA - EDILIZIA – SUAP- DEMANIO

Prot. n. SD/cb

Finale Ligure, 24/09/2021

**OGGETTO: VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE
STRATEGICA (V.A.S.)**

AVVISO DI DEPOSITO DEL RAPPORTO PRELIMINARE

relativo all'Aggiornamento ex art. 43 della L.R. 36/97 e ss. mm. ii. propedeutico all'approvazione del progetto inerente la ristrutturazione con ampliamento e cambio di destinazione d'uso ad attività ricettiva dell'edificio denominato "Ex Frantoio" e realizzazione di una volumetria residenziale (ex scheda P.A. 51) sul fondo sito in Località Monticello e censito al N.C.E.U. al Fg. 21 map. 244-245-246 , NCT Fg. 21 Map.. 243-247 .

**con CONVOCAZIONE CONFERENZA DI VERIFICA
(L.R. 32/2012 e s.m.i., art. 13, c. 1).-**

REGIONE LIGURIA
Servizio Procedimenti Concertativi
Settore Pianificazione Territoriale e VAS
Settore Turismo
Via Fieschi, 15
16121 GENOVA
protocollo@pec.regione.liguria.it

PROVINCIA DI SAVONA
Ufficio Procedimenti Concertativi
Via Sormano, 12
17100 SAVONA
protocollo@pec.provincia.savona.it

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
per la città metropolitana di Genova e le province di Imperia, La
Spezia e Savona
Via Balbi, 10
16126 GENOVA
mbac-sabap-lig@mailcert.beniculturali.it

A.S.L. n. 2 SAVONESE
Via Manzoni, 14
17100 SAVONA
protocollo@pec.asl2.liguria.it

ARPAL Direzione scientifica – Dipartimento provinciale
arpal@pec.arpal.gov.it

Enti erogatori dei Servizi

COMUNE DI FINALE LIGURE	U
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE	
Protocollo N.0032545/2021 del 24/09/2021	
Cla : 6.3	
Firmatario: DARIO SCOTTO	

Consorzio per la DepurazioneAcque di scarico del Savonese
S.p.A.

postacert@pec.depuratore.sv.it

E-Distribuzione spa

e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it

Arch. Preve Federica

federica.preve@archiworldpec.it

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

VISTA l'istanza presentata in data 22.02.2017 Prot. n. 6088, integrata in data 21/12/2017 prot. 34086, in data 27/09/2018 prot. 29868, in data 23/06/2020 prot. 16871, in data 24/11/2020 prot. 35207 e prot. 35218 ed in data 15/04/2021 prot. 13537, con la quale le Sigg.re BADO Lara, nata a Loano il 20.12.1968, C.F. BDALRA68T60E632Q, residente a FINALE LIGURE (SV) in Via Cavassola n. 26/bis, e DURANTE Anna, nata a Orco Feglino il 15.10.1944, C.F. DRNNA44R55D522J, residente a FINALE LIGURE (SV) in Via Cavassola n. 26, chiedono Permesso di Costruire per ristrutturazione con ampliamento e cambio d'uso ad attività ricettiva di edificio "ex frantoio" e realizzazione di volumetria in aggiornamento al PUC sull'immobile sito in Loc. Monticello e censito al NCT: Fg.21 Map.243 e Map.247 - NCEU: Fg.21 Map.244 Map.245 e Map.246;

ESAMINATO il progetto presentato in data 22.02.2017 Prot. n. 6088, integrata in data 21/12/2017 prot. 34086, in data 27/09/2018 prot. 29868 integrata in data 23/06/2020 prot. 16871, integrata in data 24/11/2020 prot. 35207 e prot. 35218 integrato in data 15/04/2021 prot. 13537 a firma Arch. PREVE Federica (C.F.: PRVFRC71R48D600J – P.IVA: 01300140090);

VERIFICATO che l'ambito oggetto d'intervento ricade in zona A.R. n. 6 del PUC che prevede la seguente disciplina:

"Interventi sugli edifici esistenti:

Interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria ed adeguamento funzionale dei fabbricati esistenti anche attraverso la ristrutturazione edilizia e demolizione/ricostruzione che comporti limitati aumenti di volume o modifiche esterne finalizzate all'eliminazione degli elementi estranei al contesto linguistico-architettonico ed all'adeguamento tipologico. Tale finalità potrà essere raggiunta anche attraverso interventi di demolizione e ricostruzione di eventuali volumetrie derivanti dal condono edilizio che potranno eventualmente essere meglio ricollocate nell'ambito di intervento, se ciò comportasse benefici alla riorganizzazione dell'area ed alla parte pubblica. Sono consentiti esclusivamente interventi sull'esistente fino alla ristrutturazione edilizia, demolizione/ricostruzione con aumento della volumetria fino al 15% per adeguamento tipologico e funzionale. Sono consentiti cambi di destinazione finalizzati alla creazione di strutture turistiche ricettive: in tal caso l'incremento volumetrico potrà anche superare l'entità prevista fino ad un massimo del 30% dell'esistente.

Intervento di nuova costruzione:

Nei lotti liberi presenti nell'ambito che abbiano caratteristiche tali da consentirli, potranno essere edificate strutture ricettive alberghiere di caratteristiche qualitative elevate, da convenzionarsi, con imposizione di vincolo di destinazione ventennale; il volume massimo complessivo realizzabile per tali destinazioni potrà essere pari a mc. 5.000 con i seguenti parametri urbanistici:

Superficie coperta massima: 20% del lotto

Distanza dai confini: ml. 5.00

Distanza dai fabbricati: ml. 10.00

Altezza massima: ml. 9.50 (due piani oltre il pianterreno).

La valutazione/scelta delle relative proposte progettuali verrà gestita dal Comune attraverso lo strumento del Programma Attuativo (art. 55 LUR).

La realizzazione di tale intervento (così come quelle relative agli ampliamenti) dovrà comunque essere accompagnata dal reperimento di aree a verde attrezzate pubbliche o di uso pubblico pari ad almeno 0,4 mq/mc in aree idonee, all'interno dell'ambito.

E' da escludere la realizzazione di nuovi volumi in aree IS-MA ed ID-MA di P.T.C.P.; il tetto volumetrico

COMUNE DI FINALE LIGURE

U

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0032545/2021 del 24/09/2021

Cla : 6.3

Firmatario: DARIO SCOTTO

indicato (mc 5000) dovrà quindi costituire la soglia massima degli incrementi volumetrici nell'ambito classificato come ID-CO di P.T.C.P.”;

APPURATO che presso il lotto d'intervento è ammissibile un intervento di nuova costruzione di 3000 mc a destinazione RTA;

VERIFICATO che il progetto presentato prevede una volumetria di residenziale (nuova costruzione) pari a VA 2369.53 mc e pari a VA 1949.01 mc (ristrutturazione dell'esistente) a destinazione turistico ricettiva;

CHE l'intervento proposto si pone quindi in contrasto alla disciplina dello strumento urbanistico comunale, per quanto sopra indicato;

CHE la Giunta Comunale aveva espresso in data 12/04/2017 (proposta n. 80) parere favorevole alla prosecuzione dell'iter del progetto ai sensi dell'art. 59 della L.R. 36/97 e ss.mm.ii.;

PRESO ATTO che:

- con l'entrata in vigore delle modifiche della Legge Regionale n. 36/97 conseguenti all'entrata in vigore della L.R. 7 agosto 2018 n. 15 non è più possibile fare ricorso al procedimento dell'art. 59 della L.R. 36/97 per i progetti che comportano mero aggiornamento del PUC dovendo procedere al preventivo aggiornamento del PUC con le modalità stabilite all'art. 43 della L.R. 36/97 e ss.mm.ii.;
- ai sensi del comma 3 dell'art. 43 della L.R. 36/97 e ss.mm.ii. costituiscono aggiornamento le seguenti modifiche al PUC in quanto non incidenti sulla descrizione fondativa e sugli obiettivi del PUC e sempreché conformi ai piani territoriali e di settore di livello sovraordinato e nel rispetto delle disposizioni in materia di VAS di cui alla L.R. 32/2012 e successive modificazioni e integrazioni e delle relative indicazioni applicative:

...omissis...

c) modifiche della disciplina urbanistico-edilizia degli ambiti di conservazione, di riqualificazione, di completamento e dei distretti di trasformazione nonché dei relativi perimetri purché non comportanti l'individuazione di nuovi distretti e l'incremento del carico urbanistico complessivo già previsto dal PUC;

VERIFICATO che:

- ai sensi del comma 5 dell'art. 43 della L.R. 36/97 l'aggiornamento del PUC è adottato con deliberazione del Consiglio Comunale, alla quale deve essere allegata specifica attestazione della compatibilità delle relative modifiche rispetto alla descrizione fondativa e agli obiettivi del Piano, della conformità ai piani territoriali e di settore di livello sovraordinato, nonché la documentazione necessaria in applicazione delle disposizioni in materia di VAS di cui alla L.R. 32/2012 e succ. modd. ii.;
- il soggetto attuatore ha presentato in data 27/09/2018 prot. 29868 integrati in data 15/04/2021 prot. 13537 i seguenti elaborati propedeutici all'approvazione dell'aggiornamento normativo:
 1. Relazione tecnica per l'aggiornamento del PUC ex art. 43 L.R. 36/97 c.3 relativo all'Ambito di Riqualificazione n. 6 – Sponda sinistra dell'Aquila a levante di Borgo e attestazione della compatibilità della modifica proposta;
 2. documentazione in applicazione alle disposizioni in materia di VAS di cui alla L.R. 32/2012 e ss.mm.ii.;
 3. norme di Ambito di Riqualificazione n. 6 – versione vigente;
 4. norme Ambito di Riqualificazione n. 6 – versione in aggiornamento ex art. 43 L.R. 36/1997;
 5. dimostrazione analitica del carico insediativo del progetto rispetto alle previsioni di PUC;
- la proposta si pone l'obbiettivo di creare un Sub Ambito AR6-R con la seguente disciplina:

....omissis...

6 – E' individuato il sub ambito AR6-R corrispondente agli immobili identificati al fg. 21 mapp.li 244-245-246, 243 e 247, in cui il potenziale edificatorio previsto dalla scheda 51 del Programma Attuativo pari a 3000 mc potrà essere realizzato mediante cambio di destinazione d'uso ad attività ricettiva dell'edificio residenziale esistente con ampliamento massimo del 20% e nuova edificazione di volumi residenziali nel limite volumetrico massimo di 2400 mc.

....omissis...

Relativamente al sub ambito AR6-R, le nuove edificazioni dovranno rispettare i seguenti parametri urbanistici:

COMUNE DI FINALE LIGURE	U
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE	
Protocollo N.0032545/2021 del 24/09/2021	
Cla : 6.3	
Firmatario: DARIO SCOTTO	

- Superficie coperta massima delle nuove edificazioni: 7%
- Distanza dai confini: ml 5.00 o in aderenza al confine per l'edificazione in continuità con l'esistente;
- Distanza da strade ml 2.00 o in aderenza per l'edificazione in continuità con l'esistente
- Distanza dai fabbricati: ml 10.00
- Altezza massima ml 8.00

VERIFICATO che la potenzialità edificatoria dei lotti viene attuata con una significativa riduzione ed un limitato uso del suolo e non alterando la funzione agricola prevalente dell'ambito.

CHE il progetto limita, inoltre, le infrastrutture, in particolare i percorsi carrabili, rispetto a quelle che si renderebbero necessarie realizzando una struttura ricettiva con la volumetria prevista dal Programma Attuativo all'interno del mappale 247.

CHE il progetto è stato esaminato dalla Commissione Locale per il Paesaggio nella seduta del 19.05.2017 che ha espresso il seguente parere: "La Commissione esprime parere favorevole ritenendo la soluzione progettuale correttamente inserita in quanto l'impianto proposto riprende i tessuti costruiti tradizionali, con uno sviluppo topografico e non geometrico. L'uso dei materiali ed i dettagli costruttivi sono ben dettagliati e adeguati al contesto di riferimento.";

VISTO che a seguito di contatti con la Soprintendenza è stata redatta una nuova soluzione progettuale pervenuta alla Soprintendenza in data 28/09/2017 e assunta al protocollo al n. 23831 del 3/10/2017 e inoltrata al Comune di Finale Ligure con nota del 21/12/2017 prot. 34086;

VERIFICATO che a seguito della nuova soluzione progettuale il Soprintendente con provvedimento prot. n. 27158 del 8/11/2017, assunto al prot. n. 30657 del 10/11/2017 ha espresso il seguente parere: "parere di competenza favorevole ai sensi dell'art. 146, comma 5, del Codice, in quanto il nuovo progetto presentato prevede l'eliminazione di 15 posti auto e il mantenimento dell'area a coltivazione di essenze autoctone e la riduzione del volume destinato a reception";

APPURATO che a seguito del parere sopra indicato è stata rilasciata Autorizzazione Paesaggistica n. 2670 pos. 9975 del 18/04/2018;

VERIFICATO che il progetto prevede le seguenti opere a scomputo già indicate nella nuova disciplina urbanistica in aggiornamento :

- riqualificazione del percorso pedonale comunale da via O. Pascale verso Località Monticello
- Riqualificazione di Piazza Monticello;

VERIFICATO che in ordine alle opere a scomputo sopra indicate è stato espresso dalla Soprintendenza con nota del 07.05.2021 prot 3793 parere sia sotto l'aspetto monumentale art. 21 D.Lgs 42/2004 sia paesaggistico 146 D.Lgs 42/2004 , con le seguenti prescrizioni,:

- vengano consolidati i muri esistenti ricorrendo alla tecnica del cuci e scuci ed eventualmente inserendo degli elementi di metallici di ancoraggio; non dovranno quindi essere operate demolizioni e ricostruzioni, per altro ad altezze inferiori all'esistente;
- il corrimano lungo il percorso pedonale, pertanto, sia posto in opera solo dove è attualmente mancante il muro di delimitazione;
- l'illuminazione dovrà essere prevista a pavimento, e non incassata nei muri di crosa, mediante la semplice predisposizione di segna passi e operando con cautela lo smontaggio e rimontaggio della pavimentazione esistente,

CHE è stata quindi rilasciata autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146, D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 n. 3171 del 15/05/2021;

VERIFICATO che il progetto ha già ottenuto dalla Regione Liguria con provvedimento prto. Pg/2019/149563 del 22/05/2019 parere ex art. 89 del DPR 380/2001;

COMUNE DI FINALE LIGURE	U
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE	
Protocollo N.0032545/2021 del 24/09/2021	
Cla : 6.3	
Firmatario: DARIO SCOTTO	

APPURATO che sussistono quindi motivi di pubblica utilità per la prosecuzione dell'iter del progetto sia per quanto sopra indicato sia per la realizzazione di una azienda turistica ricettiva e quindi al potenziamento dell'offerta turistica Finalese;

VERIFICATO che come si desume dalla lettura coordinata del D.Lgs n. 152/2006 (art. 11) e della l.r. n. 32/2008 (artt. 4, 10 e 13), in caso di progetti in variante o Aggiornamento alla strumentazione urbanistica, la fase di valutazione ambientale deve essere parte integrante del progetto, e la verifica di assoggettabilità deve essere conclusa anteriormente all'approvazione dei progetti, nelle forme previste dalla l.r.n. 32/2012, in quanto, laddove risulti assente la procedura di valutazione ambientale, gli atti sono annullabili per violazione di legge.

CHE ai sensi del comma 3 dell'art. 3 della L.R.32/12 Sono soggetti a procedura di verifica di assoggettabilità a VAS di cui all'articolo 13 anche i piani e i programmi e gli eventuali accordi di programma relativi a tali strumenti, che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione di progetti, nonché le loro modifiche, nei seguenti casi:

- a) piani o programmi a carattere generale o settoriale estesi all'intero territorio di competenza;
- b) piani o programmi aventi potenziali effetti sull'ambiente nei casi indicati nell'allegato A.

PRESO ATTO delle risultanze dell'allegato Rapporto preliminare di assoggettabilità a VAS;

VERIFICATO che per quanto sopra esposto è quindi necessario per l'aggiornamento in argomento l'espletamento della procedura di verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 13 della L.R. 32/2012.

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 108 del 15/09/2021 che prende atto delle risultanze della documentazione tecnica del Rapporto preliminare di assoggettabilità a VAS che determina l'obbligatorietà dell'espletamento della procedura di verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 13 della L.R. 32/2012.;

VISTA la deliberazione di consiglio comunale n. 57 del 30/06/2021 con la quale è stato adottato l'aggiornamento in parola esecutiva dal 22/07/2021;

VERIFICATO che gli atti comprese le deliberazioni di cui sopra sono stati pubblicati dal 04/08/2020 per trenta giorni consecutivi affinché chiunque ne avesse interesse potesse prenderne visione, estrarne copia e presentare osservazioni;

CHE a seguito della pubblicazione di cui sopra non sono pervenute osservazioni come da attestazione pubblicata sul sito istituzionale del Comune nella sezione dedicata alla Trasparenza;

ATTESO che il quadro normativo di riferimento in materia di verifica di assoggettabilità alla V.A.S., sopra menzionato, individua lo scrivente Ente quale amministrazione titolare della competenza sul procedimento in oggetto;

CONSIDERATO che la conclusione positiva del procedimento è subordinata all'acquisizione di pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi dalle Amministrazioni in indirizzo;

DATO ATTO che il Rapporto Preliminare è depositato, unitamente ai relativi allegati, in visione presso la segreteria comunale e pubblicato sul sito al link:

<http://www.comune.finaleligure.sv.it/urbanistica/pianificazione/adozione-aggiornamento-puc-ex-art-43-lr-3697-ssmmii-ex-frantoio;>

VERIFICATO che gli elaborati tecnici e grafici redatti sono quelli di seguito elencati:

- Relazione tecnica per l'aggiornamento del PUC ex art. 43 L.R. 36/97 c.3 relativo all'Ambito di Riqualficazione n. 6 – Sponda sinistra dell'Aquila a levante di Borgo e attestazione della compatibilità della modifica proposta;
- Documentazione in applicazione alle disposizioni in materia di VAS di cui alla L.R. 32/2012 e ss.mm.ii.;
- Norme di Ambito di Riqualficazione n. 6 – versione vigente;
- Norme Ambito di Riqualficazione n. 6 – versione in aggiornamento ex art. 43 L.R. 36/1997;
- Dimostrazione analitica del carico insediativo del progetto rispetto alle previsioni di PUC;

VISTO l'art. 14 -bis della L. 241/90 e ss. mm. ed ii, modificato dall'art. 13, comma 1, lettera b) del Decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76;

comunica

è indetta **conferenza dei servizi semplificata in modalità asincrona** ai sensi dell'articolo 14 bis della Legge 241/1990 modificato dall'art. 13 del Decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76, per per l'acquisizione dei pareri di cui al comma 4 dell'art. 13 della L.R. 32/2012 , corredata degli elaborati progettuali di cui in premessa dando atto che nel caso in cui l'Autorità competente disponga di sottoporre il l'aggiornamento in parola al procedimento di V.A.S., la conferenza di verifica e di confronto potrà essere considerata quale prima conferenza di valutazione (art. 8, c.2 L.R. 32/2012).

entro 15 giorni dalla ricezione della presente le Amministrazioni coinvolte possono richiedere ai sensi dell'articolo 2 comma 7 della legge 241/1900 integrazioni documentali o chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'Amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre Amministrazioni;

entro il termine di 15 giorni dalla ricezione della presente il richiedente e le Amministrazioni coinvolte possono richiedere la convocazione della conferenza simultanea e in modalità sincrona ex articolo 14-ter della legge 241/1990, modificato dall'art. 13, comma 1, lettera b) Decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76; qualora non venga richiesto di procedere ai sensi del precedente punto 3,

entro 30 giorni dal ricevimento della presente le Amministrazioni coinvolte devono rendere le proprie determinazioni relative alla decisione in oggetto (art. 13 comma 4 L.R. 3/2012), in conformità alle modalità e nel rispetto dei contenuti fissati dall'articolo 14 bis comma 3 e 4 della legge 241/1990, modificato dall'art. 13 del Decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76 Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale; Si rammenta che entro il termine perentorio di cui al punto 4) le Amministrazioni coinvolte sono tenute a rendere le proprie determinazioni relative alla decisione in oggetto della Conferenza. Tale determinazioni, congruamente motivate, sono formulate in termini di assenso o dissenso e indicano, ove possibile, le modifiche eventualmente necessarie ai fini dell'assenso. Le prescrizioni o condizioni eventualmente indicate ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso sono espresse in modo chiaro e analitico e specificano se sono relative a un vincolo derivante da una disposizione normativa o da un atto amministrativo generale ovvero discrezionalmente apposte per la migliore tutela dell'interesse pubblico.

L'eventuale mancata comunicazione della determinazione di cui sopra entro tale termine, ovvero la comunicazione di una determinazione priva dei requisiti indicati, equivalgono ad assenso senza condizioni – fatti salvi i casi in cui disposizioni del Diritto dell'Unione Europea richiedono l'adozione di provvedimenti espressi. Restano ferme le responsabilità dell'Amministrazione, nonché quelle dei singoli dipendenti nei confronti dell'Amministrazione, per l'assenso reso, ancorché implicito.

l'eventuale conferenza simultanea ex articolo 14-ter della Legge 241/1990, modificato dall'art. 13, comma 1, lettera b) del Decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76 **è fissata per il giorno 23 Novembre 2021 (60 gg dalla convocazione) alle ore 11.00**, presso la sede del Comune di Finale Ligure in via Pertica n. 24 a Finale Ligure;

resta fermo l'obbligo per le Amministrazioni di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento.

L'autorità competente adotterà, entro novanta giorni dallo scadere del termine di cui al comma 4, art. 13 L.R. 32/2012 il motivato provvedimento di verifica avente efficacia vincolante, assoggettando o escludendo il piano o programma dalla valutazione e dettando le eventuali prescrizioni, tenuto conto dei pareri pervenuti.

Si comunica che il responsabile del procedimento è il Geom. Dario SCOTTO – responsabile dello Sportello Unico Imprese.

Distinti saluti.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Geom. Dario SCOTTO)

COMUNE DI FINALE LIGURE	U
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE	
Protocollo N.0032545/2021 del 24/09/2021	
Cla : 6.3	
Firmatario: DARIO SCOTTO	

La presente convocazione di conferenza di servizi è resa pubblica mediante avviso affisso all'albo pretorio, e divulgato sul sito web del Comune di Finale Ligure, anche al fine della presentazione di eventuali osservazioni da parte di chiunque vi abbia interesse.

Le Deliberazione di Consiglio Comunale e di Giunta Comunale citate, nonchè riguarda gli elaborati progettuali sono disponibili sul sito del Comune all'indirizzo:

- <http://www.comune.finaleligure.sv.it/urbanistica/pianificazione/adozione-aggiornamento-puc-ex-art-43-lr-3697-ssmmii-ex-frantoio>

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D. Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate espressi.

COMUNE DI FINALE LIGURE	U
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE	
Protocollo N.0032545/2021 del 24/09/2021	
Cla : 6.3	
Firmatario: DARIO SCOTTO	